



33117-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1371/2020
GRAZIA MICCOLI		UP - 14/10/2020
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI	- Relatore -	R.G.N. 43068/2019
LUCA PISTORELLI		
IRENE SCORDAMAGLIA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
nel procedimento a carico di:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 11/03/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del
Procuratore Generale.

udito il difensore
L'Avvocato (omissis), per l'imputato, chiede che il ricorso del
Procuratore Generale sia dichiarato inammissibile; in subordine rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 marzo 2019, la Corte di appello di Perugia, in riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva (omissis) dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascrittogli al capo B e lo proscioglieva dal reato di bancarotta preferenziale contestatagli al capo C per intervenuta prescrizione (dal delitto di cui al capo A era già stato assolto dal Tribunale).

Al capo B, oggetto dell'odierno ricorso della pubblica accusa, (omissis), quale amministratore unico della srl (omissis) dichiarata fallita il (omissis), era stato accusato di avere distratto o comunque dissipato parte del patrimonio della stessa conferendo alla srl (omissis) beni sociali tali da consentire, in corrispettivo, l'acquisto dell'intero capitale sociale (pari ad euro 1.430.000), capitale che, in pochissimo tempo, si era interamente eroso per le perdite maturate e per il conferimento (deciso anche dall'imputato che ne era uno degli amministratori) ad altre società di beni e rami d'azienda a valori incongrui.

La Corte distrettuale riformava la decisione di condanna rilevando come il conferimento iniziale dei beni nella società di cui la fallita aveva acquisito l'intero capitale era stato oggetto di una perizia di stima, redatta nel 2005, che aveva concluso per la congruità del corrispettivo e come anche la successiva perizia di stima, del 2007, stilata in occasione della liquidazione volontaria della (omissis) poi fallita, aveva confermato la congruità di tali, iniziali, valori.

Considerava, pertanto, la Corte territoriale come la successiva perdita di valore della (omissis) non potesse essere ascritta, a titolo di bancarotta patrimoniale, all'odierno imputato, amministratore della fallita (omissis), anche considerando il fatto che non vi era prova dell'intento dissipativo delle scelte imprenditoriali che aveva depauperato il patrimonio della (omissis).

2. Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia deducendo, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del delitto di bancarotta patrimoniale, contestato all'imputato al capo B.

La Corte distrettuale, infatti, nel ritenere l'operazione di conferimento non distrattiva, non l'aveva collocata nel suo corretto contesto.

L'imputato, nell'anno precedente, nel 2004, aveva fatto acquistare alla fallita un ramo di azienda, per la lavorazione del tonno, che, appesantito da un ingente debito finanziario, in poco tempo, gli aveva impedito di accedere a nuovo credito bancario.



(omissis) aveva così deciso di conferire ad una diversa società l'altro ramo d'azienda posseduto dalla fallita, per la produzione avicola, barattando così la proprietà dei beni che lo componevano con la mera partecipazione al capitale della stessa.

Doveva inoltre considerarsi che il medesimo ramo d'azienda veniva poi ceduto, in affitto, ad un'altra società ancora, sempre facente capo al (omissis), a prezzi incongrui.

Si era così determinato un danno ai creditori della fallita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso della pubblica accusa non merita accoglimento.

1. Si è, infatti, affermato che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 29/01/2020, Mannile, Rv. 278237)

2. Nel caso di specie, come aveva rilevato la Corte distrettuale - con motivazione che non ha misconosciuto il complessivo contesto in cui la condotta ascritta a titolo di bancarotta patrimoniale si era inserita - dal momento che si rimprovera all'imputato di avere distratto (o comunque dissipato) il ramo d'azienda *in bonis* (trattenendo, invece, quello che l'avrebbe condotta al dissesto) avendone in corrispettivo il capitale, era, innanzitutto, necessario verificare se tale operazione, in sé, aveva recato pregiudizio ai creditori.

Un pregiudizio che, invece, era stato escluso da due perizie di stima, una al momento del conferimento del ramo, la seconda in occasione della liquidazione della fallita, che avevano ritenuto congruo il corrispettivo in origine ottenuto, il capitale della nuova società, pari ad euro 1.430.000.

Una conclusione, questa, della natura non distrattiva dell'operazione, che non è neppure contestata.

Natura distrattiva, o dissipativa, che viene, invece, dedotta dalle successive vicende della diversa società, la (omissis), controllata dalla fallita. Non ultimo



l'affitto, a canone che si assume incongruo, ad una terza società (sempre controllata dal ^(omissis)).

Solo che tali condotte avrebbero dovuto essere ascritte non agli amministratori della fallita, nonostante il controllo totalitario del capitale, ma agli amministratori della diversa società (ancorchè fosse lo stesso imputato), per avere distratto e dissipato i beni di quest'ultima, qualora tali operazioni avessero effettivamente determinato l'illecito depauperamento del suo patrimonio (prova che non è stata neppure ricercata nel presente procedimento), ed il titolo del reato non avrebbe potuto essere quello qui in discussione, di bancarotta, salvo che anche di tale società fosse stata dichiarata, dal giudice civile, l'insolvenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale.

Così deciso, in Roma il 14 ottobre 2020.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente

Gerardo Sabeone

